

Legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, concernente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, cosiddetto "Semplificazioni fiscali". Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - Articolo 4 ter commi 15 e 16,

a cura di Maurizio Marchi

Di cosa parliamo INVARIATO	Della questione introdotta nell'agosto 2010 all'articolo 142 in merito alla divisione dei proventi del cds fra ente accertatore ed ente proprietario della strada
Di quali proventi INVARIATO	Solo di quelli relativi all'articolo 142 cds accertati con apparecchiature e strumenti: velox, tele laser, cronotachigrafo
In pratica INVARIATO	<ul style="list-style-type: none"> • Polizia Municipale su strada provinciale: 50% al comune e 50% alla provincia • Polizia Stradale sulla provinciale: 50% allo Stato e 50% alla provincia • Ecc ecc ecc ARTICOLO 142 comma 12 BIS CDS
Obblighi SOLO PER GLI ENTI LOCALI INVARIATO	<p>Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo</p> <p>ARTICOLO 142 comma 12 QUATER CDS</p> <p>In pratica è la delibera di Giunta con la quale si certifica come sono stati spesi i soldi con i criteri di ripartizione stabiliti dall'articolo 208</p> <p>cds FINO A "IERP"</p>
PUNIZIONE PER INADEMPIMENTO NELLA COMUNICAZIONE CAMBIATO	<p>La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze</p> <p>ARTICOLO 142 comma 12 QUATER CDS, ultimo paragrafo</p>
	<p>DA "OGGI"</p> <p>La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo</p> <p>In pratica la variazione di legge punisce in maniera più pesante gli enti che non comunicano la ripartizione annuale dei proventi con indicazione di come hanno speso i soldi al fine di verificare se sono stati ripartiti correttamente secondo i criteri previsti dall'art. 208 cds</p>
INOLTRE Nella nuova legge	<ul style="list-style-type: none"> • viene precisato che il decreto ministeriale che deve regolamentare "la questione" deve essere emesso entro 90 gg decorrenti dall'entrata in vigore (30 aprile) • se il decreto non viene emesso, entrano in vigore i commi 12 bis e 12 quater cds <p>In sostanza, se non viene emesso il decreto:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • si debbono comunque ripartire i proventi • fare i versamenti di competenza all'ente (questo non vale solo per gli enti locali ma anche per lo Stato a favore degli enti locali per le violazioni all'articolo 142 accertate su strade regionali, provinciali e comunali) • trasmettere per via telematica (se non c'è il regolamento basta una PEC) la deliberazione di giunta sopra menzionata (obbligo per Regioni, Province e Comuni o altri enti locali)
--	--

PROBLEMI/CRITICITA'

<p>ANAS</p>	<p>L'ANAS ha dismesso molte strade. Alcune sono diventate provinciali, altre regionali.</p> <p>Il penultimo paragrafo del comma 12 bis dell'articolo 142 cds prevede che "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione"</p> <p>In pratica la ripartizione dei proventi non si applica alle violazioni all'articolo 142 cds accertate su autostrade e statali (le statali infatti sono in concessione all'ANAS).</p> <p>Se per l'autostrada può avere un senso, cioè che i proventi non vadano ad Autostrade SPA ma allo Stato, per le statali l'effetto è contrario a quanto voleva il legislatore quando ha scritto la norma</p> <p><u>Le violazioni sulle statali, restano nelle tasche dell'ente che le accerta.</u></p> <p>Ovviamente a meno che il decreto non regolamenti il contrario (ma per il decreto vediamo il problema al punto seguente)</p>
<p>DECRETO</p> <p>Quasi sicuramente il decreto non si farà</p>	<p>PERCHE'?</p> <p>Il ministro infrastrutture e trasporti, recentemente ha chiaramente dichiarato che è impossibile fare il decreto ministeriale per problemi tecnici. Vediamo quali possono essere questi problemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controllare l'operato degli enti locali salvo singoli esposti alla Corte dei Conti • applicare la normativa oggetto del contendere alle strade statali • gestire, da parte dello Stato, i versamenti delle sanzioni accertate dagli organi di polizia stradale sulle strade regionali, provinciali e comunali • difficoltà nel redigere corretti bilanci di previsione per gli enti locali per i proventi derivanti da sanzioni accertate da organi di polizia a competenza statale <p>per la verità il Ministro è stato più vago e generico nelle dichiarazioni: ma i problemi sono questi</p> <hr/> <p>Come è stata approvata la modifica di legge allora, se il Governo non era d'accordo?</p> <p>Con un blitz/emendamento senza sentire il parere dei ministeri competenti</p>

COSA ACCADRA' DECORSI 90 GG DAL 30 APRILE?	SE ESCE IL DECRETO MINISTERIALE <ul style="list-style-type: none"> • vedremo il contenuto • non è escluso si trovi il modo per applicare la ripartizione anche alle violazioni accertate sulle statali/ANAS • non so come sarà organizzato/gestito il versamento delle violazioni accertate da altri organi di polizia a competenza statale sulle strade di competenza degli enti locali. Se non sbaglio, nei primi anni della mia carriera, i proventi andavano all'ente proprietario della strada, ma ho visto raramente versamenti dello Stato agli enti locali
	SE NON ESCE IL DECRETO MINISTERIALE <ul style="list-style-type: none"> • le sanzioni accertate sulle strade in concessione ANAS restano esenti dalla ripartizione. Mancando il decreto gli enti locali, come è logico e come prevede il principio di specialità del nostro ordinamento, applicheranno la regola generale “dei proventi all'ente che ha accertato la violazione”. In pratica: per i comuni “mitraglia/velox” sulle strade ANAS non cambia nulla e resta a loro il 100% dei proventi • gli enti locali mantengono hanno comunque l'obbligo di comunicazione annuale in merito alla destinazione dei proventi sopra menzionata • le forze di polizia a competenza statale si dovranno attivare (o chi per loro) per versare il 50% dei proventi derivanti dalle violazioni articolo 142 cds all'ente locale che ha in gestione la strada (regione, provincia, comune)

IN SOSTANZA, AL DI LA' DEI TITOLI DEI GIORNALI, COSA CAMBIA?

1. Se il decreto ministeriale non viene emesso, la norma entra comunque in vigore (con i problemi sopra menzionati)
2. Per gli enti locali che non comunicano annuale entro i tempi stabiliti la deliberazione con la destinazione dei proventi, la percentuale di competenza (nella ripartizione più volte sopra menzionate del 50%) scende del 90% (anziché il 30% come originariamente previsto). **IN PRATICA GLI SPETTEREBBE SOLO IL 5% ANZICHE' IL 50%**